

Avviso pubblico, a valere sul Programma Regionale FSE+2021/2027,
per il finanziamento di percorsi formativi integrativi
del curriculum scolastico, da avviarsi nell'anno 2024,
per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS)
da parte degli allievi dei percorsi di Istruzione Professionale
indirizzi "Servizi socio-sanitari"
e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"

AVVISO 24AE

Frequently Asked Questions (FAQ)

(aggiornamento al 04/02/2025)

COMPUTO DEGLI ALLIEVI PREVISTI AI FINI RENDICONTUALI (FAQ del 17/06/2024)

Nel caso in cui il corso venga completato con un numero di allievi inferiore a quanto previsto nella proposta progettuale depositata, sono previste sanzioni/decurtazioni ai sensi dall'art. 114 comma 5 Fattispecie 2 *"Completamento del corso avviato con un numero di allievi validi inferiore al numero di allievi previsti"*? Queste riguardano solo l'UCS ora/allievo o anche le UCS relative alla docenza?

In caso di richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso, ad avviare il singolo corso con un numero di allievi inferiore a 10 che rappresenta il numero minimo previsto da Avviso, il computo degli *"allievi previsti"* coinciderebbe con quanto determinato nell'autorizzazione concessa, sostituendosi quindi al numero di allievi previsti indicato in fase di presentazione dell'iniziativa progettuale nell'apposita sezione del formulario?

Risposta:

Così come previsto dalle Direttive regionali ed in particolare dall'art. 114 comma 5 Fattispecie 2, la sanzione relativamente al *"Completamento del corso con un numero di allievi validi inferiore al numero di allievi previsti"* è definita a livello di Avviso.

Nel caso in esame, all'art. 20 par. C. lettera i. dell'Avviso, si prevede che il riconoscimento dell'UCS ora/allievo venga effettuato sulla base del numero di ore effettivamente frequentate dagli allievi considerati validi al termine del percorso: la sanzione si sostanzia quindi nel mancato riconoscimento di eventuali UCS ora/allievo rendicontate e riferite ad allievi ritenuti NON validi o riferite ad ore non supportate da frequenza dell'allievo.

Non sono previste altre decurtazioni su cui abbia impatto il numero di *"allievi previsti"* e pertanto non rileva stabilire quale numero debba essere preso a riferimento per la determinazione degli allievi previsti in calo di avvio a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso.

Per la definizione di allievi validi si rimanda all'art. 71 delle Direttive e alle specificazioni ulteriori previste nell'Avviso ed in particolare all'art. 20 par. C. lettera iii. e v.

ATTUAZIONE DEL PROGETTO E REVOCHE (FAQ del 17/06/2024)

L'Avviso prevede la possibilità di realizzare al massimo 3 edizioni corsuali. Il target di riferimento è rappresentato da allievi già iscritti ai percorsi quinquennali e l'adesione è su base volontaria. In riferimento a quanto definito nell'articolo 22 "Revoca del contributo" comma 1, lettera b), vorremmo comprendere quale sarà la modalità di revoca applicata nel caso in cui il beneficiario presentasse un progetto costituito da 3 edizioni corsuali delle quali, però, non tutte saranno realizzate a causa della carenza di adesioni.

Risposta:

Nel momento in cui, entro i termini stabiliti per l'avvio delle edizioni corsuali, il beneficiario non sia in grado di attivare tutte le edizioni previste a progetto, la SRRAI procede con apposito atto di revoca parziale del finanziamento diminuendo quindi l'importo finanziato.

Si fa inoltre presente quanto segue:

- ai sensi dell'art. 63 delle Direttive, ***"il beneficiario è tenuto ad assicurare la completa realizzazione dell'operazione approvata. Solo a fronte di considerazioni debitamente motivate e a seguito di autorizzazione da parte della SRRAI possono ammettersi azioni la cui realizzazione risulta non inferiore al 50% di quella prevista per l'intero progetto (...)"*** e ***"la non completa realizzazione della durata prevista prevede le riparametrazioni di cui all'art. 114 (...)"*** (in particolare al n. 23, così come modificato con pd 27/2021). La scrivente SRRAI sta valutando la possibilità di adottare con specifico atto una modifica all'Avviso che vada a derogare le succitate previsioni di cui all'art. 63 delle Direttive in virtù delle peculiarità dell'azione finanziata;
- l'avvio delle edizioni corsuali può avvenire, a seguito di autorizzazione della SRRAI, anche con un numero di allievi inferiori al numero minimo previsto all'art. 4 c. 1 pari a 10. Tale numero dovrà in ogni caso essere almeno pari a 4 al fine di rispettare le modalità di riconoscimento delle UCS applicate all'iniziativa;
- per proposte progettuali di valore inferiore ai 200.000 €, non possono essere ammessi i costi relativi agli esami finali e ai rimborsi delle spese di viaggio degli allievi.

RICONOSCIMENTO UCS STAGE

ARTICOLO 20 - RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

PARAGRAFO B. RICONOSCIMENTO ORE DI STAGE (COMMA I. LETTERA B.)

ATTIVITÀ CONSIDERABILI AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DELLE UCS

(FAQ del 04/02/2025)

L'Avviso prevede il riconoscimento delle UCS di Tutoraggio/stage (voce B.2.25) sulla base delle ore attestate dal tutor. Tali attività "devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi". Si richiede come interpretare la congiunzione "o" presente nel testo indicato.

Risposta:

La specifica contenuta nell'Avviso indica come sia possibile attestare, nella misura massima del 30%, ore svolte dal tutor di stage tanto nelle fasi propedeutiche che in quelle successive alla conclusione del singolo stage: la congiunzione "o" presente nel comma ha infatti un valore disgiuntivo-inclusivo e le due proposizioni non si escludono a vicenda.